

giori. Emerge, pertanto, una situazione nella quale qualsiasi ente può fare interventi autentici soltanto su un territorio del cui bene disponga senza limiti, e non con il termine di dieci anni, come nel caso previsto. Non solo, la convenzione prevedeva un personale composto da unità provenienti dalla Presidenza della Repubblica che, nel corso degli anni, va diminuendo. Da qui la necessità di provvedere in tre modi: mantenendo l'unità del parco; dando alla regione Toscana, dalla quale tutto questo bene è nato, la responsabilità della gestione più che l'uso (perché di responsabilità si tratta), mantenendo una certa identificazione nelle funzioni della tenuta.

Mi sembra che le tre proposte di legge in esame diano una risposta a tali esigenze attraverso la decisione di dare la gestione alla regione, mantenere la vita nel parco, ma anche lasciare una presidenza autonoma della stessa tenuta, che permetta a San Rossore di identificare i suoi fini. Mi riferisco, ad esempio, allo studio della flora e della fauna mediterranea che lì, come in nessun altro posto nel nostro paese e in Europa, possono essere studiati. Pertanto, un rapporto fra la regione e l'Unione europea potrà essere fondamentale e importante per lo sviluppo.

Ritengo di poter dire che da parte di varie forze politiche si è arrivati ad una convergenza significativa, tanto che oggi ci troviamo di fronte un progetto di legge che credo ci possa lasciare tranquilli, soprattutto nel senso della garanzia dell'inalienabilità, della tutela e del miglioramento economico di questa zona così importante.

Per tali motivi, ritengo di dover esprimere un parere ampiamente favorevole; ricordo, da ultimo, che domani in Comitato dei nove si dovrà ragionare insieme su una modifica di lieve entità, che non altera per nulla il complesso della disposizione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTO LA VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Maselli con la sua esposizione straordinariamente puntuale ci ha ricordato — come fa lui, anche da docente e da ricercatore — con dovizia di particolari, aspetti storici fino agli interventi a noi più vicini, quali quelli compiuti dall'allora segretario generale della Presidenza della Repubblica. Ciò ha dimostrato in maniera irrefutabile che indubbiamente è necessario procedere con grande celerità all'approvazione del provvedimento, che non riguarda un ministero ma, dato abbastanza singolare, la Presidenza della Repubblica.

Il Governo è più che favorevole alla normativa ed anzi rivolge l'unica raccomandazione che essa venga sollecitamente approvata. Peraltro, il fatto che il provvedimento, come ha ricordato il relatore, sia complessivo e tenga conto delle proposte di legge presentate da diversi gruppi politici è la premessa migliore per una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, colleghi, anch'io desidero innanzitutto ringraziare il collega Maselli non solo per la relazione che egli ha svolto oggi, ma anche per la sua capacità di sintesi, non sempre facile — anche per il contesto elettorale, diciamo francamente, che ha contraddistinto in questi ultimi mesi la città di Pisa — tra proposte di legge diverse che, per come la questione è sentita in quel territorio, potevano prestarsi (per certi aspetti è avvenuto) a polemiche politiche, che però non hanno inciso sulla capacità di sintesi di cui si diceva, che va riconosciuta al relatore e che, per alcuni passaggi, è stata decisiva rispetto ad un risultato che noi consideriamo molto positivo.

La proposta di legge che ho presentato insieme ai colleghi Matteoli e Martini del gruppo di alleanza nazionale ha affiancato quella presentata in precedenza dai colleghi Paissan e Brunale ed ha preceduto quella presentata dall'onorevole Pistelli.

L'oggetto delle tre normative, come ha ricordato il relatore è simile: vi è una specificazione degli obiettivi che le rispettive proposte di legge si prefiggevano e che il relatore è stato capace di portare a sintesi. La sua relazione, quindi, ci soddisfa. Peraltro, ci incuriosisce il dato, che io ho registrato solo oggi, della presenza nell'area in questione di dromedari. Preferirei però non approfondire questo argomento perché non vorrei evidenziare ulteriori elementi che, in considerazione della capacità toscana di dar vita a polemiche, trarrebbero a mio avviso da questa riflessione argomenti significativi.

La nostra proposta di legge, insieme alle altre, aveva ed ha un obiettivo evidente che è quello di riconsegnare in qualche misura alla regione Toscana e ad ipotesi di sviluppo occupazionale (uno sviluppo legato comunque preliminarmente — voglio sottolinearlo con forza — ad una tutela vera, che è propedeutica a qualsiasi ipotesi di valorizzazione) un'area che forse non ha uguali nel nostro paese né nel Mediterraneo sotto il profilo del suo grandissimo pregio naturalistico.

Siamo soddisfatti del lavoro di sintesi compiuto e che il testo, votato unitariamente in Commissione, ribadisca la specificità della tenuta di San Rossore, pur nel contesto del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, attraverso la costituzione di un comitato *ad hoc*; una specificità che l'onorevole Maselli ha ben motivato, che ha ragioni storiche e che a nostro avviso deve essere in qualche misura preservata, pur — lo ripeto — nel contesto complessivo del governo che avrà il parco. Infatti, la finalità cui abbiamo legato la proposta di legge concerne, oltre all'ipotesi della tutela, anche quella della valorizzazione che, grazie alla cooperazione allo sviluppo con i paesi del bacino del Mediterraneo, possa fare di San Rossore una sorta di porta d'ingresso della Toscana nel Mediterraneo, come una grande regione attenta sia alle questioni della modernizzazione sia a quelle della tutela di un patrimonio naturalistico che, non solo non ha uguali nel Mediterraneo,

ma che è esso stesso elemento distintivo di una regione significativa del nostro paese.

Siamo altresì soddisfatti perché, oltre al citato elemento di valorizzazione, vi è il riconoscimento di un ruolo che la regione Toscana ha oggettivamente svolto dopo il trasferimento avvenuto il 29 dicembre 1995 con la convenzione tra il segretariato generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana, concernente l'affidamento dell'amministrazione della tenuta, e che è stato riconosciuto altresì con l'individuazione di un capitolo di bilancio che, nella consultazione che si è svolta, è stato considerato la *condicio sine qua non* affinché il trasferimento di proprietà avvenga con tutte le garanzie del caso circa le future capacità gestionali e di governo di quel territorio da parte della regione Toscana.

Ritengo questo un elemento che porta a compimento l'attività che, sia in Commissione sia adesso in aula, stiamo svolgendo. Non sono state apportate al provvedimento in esame proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento di natura tecnica a cui ha fatto cenno il relatore Maselli. Spero pertanto che nel più breve tempo possibile questa Assemblea licenzi il presente provvedimento. Il gruppo di alleanza nazionale ha presentato al Senato un progetto di legge analogo a quello da me presentato qui alla Camera insieme ai colleghi Matteoli e Martini: credo che ciò agevolerà il percorso del provvedimento al Senato.

Esprimo, pertanto, a nome del gruppo di alleanza nazionale soddisfazione non solo per il testo, che nasce dalla sintesi di tre proposte di legge, ma anche perché stiamo per approvare una norma che assegna nuove competenze e nuove risorse alla regione Toscana in questa materia, cosa che non potrà che segnare un punto di svolta per la difficile situazione ambientale in cui si trova la tenuta di San Rossore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, intendo associarmi ai ringraziamenti al

relatore Maselli per l'opera da lui svolta in questi mesi, volta a dare una efficace e positiva soluzione, ma anche un consenso vastissimo, se non unanime, all'iniziativa concernente il passaggio della proprietà della tenuta di San Rossore dalla Presidenza della Repubblica alla regione Toscana.

Credo di non rivelare nulla di particolarmente riservato, dicendo che questa era stata indicata dalla Presidenza della Repubblica come una delle condizioni per poter procedere a tale passaggio di proprietà. L'iniziativa non doveva, cioè, assumere un carattere di parte, ma doveva essere l'espressione di un'amplissima maggioranza del Parlamento, se non addirittura dell'unanimità dei gruppi parlamentari, come sta avvenendo.

Intendo in questa sede motivare il perché a suo tempo, in quanto deputato del gruppo verde, ma anche perché eletto nel collegio elettorale di Pisa, mi impegnai a favore della concessione in gestione della Tenuta di San Rossore alla regione Toscana — ricordo che l'accordo è del 1995 — e perché proposi, in seguito, insieme al collega Brunale, il passaggio di proprietà vero e proprio della tenuta stessa dal Quirinale alla regione Toscana. Quest'ultimo obiettivo fu fatto proprio, successivamente, dal collega Migliori e poi dal collega Pistelli, con loro autonome proposte di legge.

Innanzitutto, chiariamo di che cosa stiamo parlando: la relazione svolta poc'anzi dall'onorevole Maselli mi esenta da una descrizione dettagliata; mi limito semplicemente a dire che si tratta di un bene di incommensurabile valore naturalistico, ambientale ed anche storico. Tale bene è passato nel 1957 — cioè assai recentemente — nella dotazione del Presidente della Repubblica. Si tratta di un bene unico nell'intera area del Mediterraneo, che si è mantenuto tale nei secoli, con le sue rarità botaniche e faunistiche; un bene, però, che rischiava e rischia di non essere adeguatamente conservato e valorizzato, anche perché — qui il collega Maccanico può essere testimone — gli ultimi Presidenti della Repubblica non

hanno dimostrato alcun interesse per l'uso istituzionale e di rappresentanza della villa di San Rossore. Da questo mancato interesse si è giunti addirittura allo svuotamento della villa: arredamenti, suppellettili e via dicendo sono stati prelevati da San Rossore e portati nei sotterranei del Quirinale. Attualmente la villa è totalmente vuota e da decenni ormai non viene utilizzata per scopi di rappresentanza. Questo disinteresse verso l'edificio (che non è di particolare pregio storico-architettonico, lo dico subito: è il parco ad avere grande valore) si è riflesso in un disinteresse verso la tenuta stessa: parlo di disinteresse non tanto dal punto di vista dell'amministrazione, che ha sempre curato la tenuta e le ha dedicato il personale adeguato, anche in termini di vigilanza, ma dal punto di vista dei Presidenti che via via si sono succeduti al Quirinale.

Il secondo motivo che mi fa propendere per il passaggio della proprietà è che questo ambiente così prezioso e delicato ha bisogno di una cura, di una tutela e di una serie di interventi che, a mio avviso, solo un ente vicino e direttamente interessato può riservargli.

Infine, una tenuta vuota, non utilizzata, circondata da filo spinato, oltre a comportare un aggravio della vigilanza già riservata a Castel Porziano, al Quirinale e così via, finisce per suscitare un moto di opinione ostile nella cittadinanza locale. Ci si chiede, infatti, il perché di un simile mancato utilizzo e, quindi, della mancata valorizzazione. Anche da qui è partita la mia iniziativa volta a far assumere in proprio la tenuta da parte della regione Toscana, proprio per farne un qualcosa di vissuto da parte della popolazione locale, definendola, come viene fatto nel testo, certo non un bene pisano e nemmeno toscano, ma di rilievo nazionale, se non addirittura internazionale, per il suo valore e la sua entità.

La regione, l'ente parco, gli enti locali e le associazioni ambientaliste hanno costruito insieme tale soluzione. Si è parlato dei diversi rischi che quel patrimonio ambientale corre, rischi — lo ricordava il

relatore Maselli — denunciati da varie commissioni di studio, alcune delle quali sono state citate.

In questi decenni nulla è stato fatto e si è potuto fare per bloccare il degrado, le cui cause sono indicate nella relazione alla proposta di legge presentata da me e dal collega Brunale e sono già state riassunte dal relatore. Leggo dalla mia relazione: « Il problema di maggior portata e complessità è costituito dalla violenta erosione della costa, che continua a sottrarre superficie, a danneggiare le poche dune rimaste, ma che soprattutto sta mettendo in grave pericolo la sopravvivenza di alcuni ambienti del tutto particolari ed eccezionali »; vengono poi citate le cosiddette « lame », aree di territorio di acqua dolce, perciò con una vita, dal punto di vista sia arboreo sia faunistico, del tutto particolare, che vengono aggredite dall'acqua salata e dal fenomeno dell'erosione: appena l'acqua salata entra in questi campi di acqua dolce l'ecosistema viene sconvolto e distrutto.

Vi è poi il fenomeno dell'inquinamento atmosferico. Lì, infatti, arrivano gli scarichi dell'Arno che, al contatto con l'acqua marina, producono una nebulizzazione degli elementi che aggredisce le foreste e le superfici fogliarie di quell'ambiente. Inoltre, il sovraccarico di ungulati, daini e cinghiali, è in grado di impedire buona parte del tentativo delle piante di riprodursi. Non capisco l'espressione meravigliata del collega Migliori rispetto ad una realtà che in città è notoria; dovrebbe esserlo anche al collega stesso perché viene indicata, oltreché nella mia, anche nella relazione alla sua proposta di legge. La polemica, semmai, può nascere sulle modalità per bloccare tale sovrariproduzione degli ungulati in quel territorio, ossia se questa debba aver luogo attraverso abbattimenti, spostamenti, sterilizzazioni; esistono varie modalità, ma anche gli ambientalisti e gli animalisti non possono certo negare che il problema esiste e che rischia di danneggiare la conservazione dell'ambiente.

A tali motivazioni, aggiungo anche quella del degrado degli immobili nella

tenuta, perché il mancato utilizzo di essi causa ovviamente fenomeni molto negativi che rischiano di rovinare un patrimonio immobiliare che — lo ripeto — pur non essendo di eccelso valore storico è comunque significativo; mi riferisco non solamente alla villa presidenziale, ma anche alle vecchie stalle e a tutta una serie di immobili utilizzabili in maniera positiva.

Se questa è l'entità del patrimonio e quindi anche dei problemi, si capisce perché nel 1995 si è provveduto alla convenzione tra la Presidenza della Repubblica e la regione Toscana per affidare a quest'ultima la gestione e la ricerca di adeguate soluzioni (conservazione, restauro ambientale e immobiliare, valorizzazione della tenuta). Già oggi se ne fa un uso ippico; i colleghi avranno sentito parlare dell'ippodromo di San Rossore, localizzato all'interno della tenuta presidenziale. Inoltre, si è dato inizio ad un'attività di turismo scolastico e sociale a scopo didattico; la tenuta rappresenta, infatti, una miniera di opportunità per le scuole. Certamente, si deve escludere una fruizione incontrollata e di massa altrimenti questo bene verrebbe rapidamente travolto; infatti, gli umani rischiano di essere peggiori degli ungulati per quanto riguarda l'aggressione agli ambienti naturali. La gravità dei problemi e l'entità degli investimenti necessari hanno fatto subito capire che il termine di dieci anni della convenzione è troppo ristretto: se servono investimenti e progetti, questi non possono essere che di lunga gittata. Si sono ipotizzati nell'ambito di quel territorio, per esempio, la costituzione di un museo, la creazione di una sede di incontri internazionali qualificati: è chiaro che, per la progettazione e la realizzazione di iniziative di tale genere, non si può avere davanti a sé la scadenza di dieci anni. Da qui è partita l'idea del passaggio di proprietà, con l'accordo pieno della Presidenza della Repubblica, per la quale la tenuta rappresentava ormai, ripeto, più un peso, un fastidio che non un'opportunità.

Signor Presidente, mi avvio a concludere con alcune ulteriori motivazioni del

mio consenso al testo presentato dal relatore Maselli, che riproduce in grandissima misura il testo della nostra proposta di legge, con alcune modifiche. Tengo a precisare, però, che la nostra proposta è nata con l'accordo pieno non soltanto della Presidenza della Repubblica, ma anche di tutti gli enti locali interessati (la regione Toscana, la provincia di Pisa, i comuni di Pisa e di San Giuliano) e delle associazioni ambientaliste (ovviamente, su questo tema era importante avere anche il loro accordo). La proposta in esame garantisce — questo è un punto delicato — anche l'inquadramento del personale, che rimane ancora dipendente del Quirinale e, soprattutto, offre un adeguato finanziamento (è stato ricordato dal relatore Maselli) alla regione Toscana per affrontare questa impresa.

Non nascondo che personalmente, essendo verde ed ambientalista, ho molto riflettuto sul passaggio di proprietà: alla fine ho ritenuto più favorevole, per la tenuta e per l'ambiente, la responsabilizzazione diretta della regione (l'ente significativo più vicino al territorio) in collaborazione con il parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, piuttosto che la permanenza in una struttura ovviamente prestigiosa come la Presidenza della Repubblica, ma da tutti i punti di vista lontana (per disinteresse e dal punto di vista geografico). Le associazioni ambientaliste, ripeto, hanno partecipato a questa soluzione.

La regione Toscana, nell'accettare questo passaggio di proprietà, si assume una responsabilità enorme: ne è sicuramente consapevole, ma dovrà essere garante della conservazione e della valorizzazione del bene di San Rossore verso i pisani, i toscani e in generale verso l'Italia e tutto il mondo. Per spirito unitario e di compromesso verso le opposizioni, come richiesto dal Quirinale, si è inserita nel testo che avevo presentato l'istituzione di un comitato di presidenza con compiti di indirizzo riguardo all'utilizzo del bene: secondo me, questa introduzione è un barocchismo inutile; l'importante, però, è che sia stato confermato nel testo che questo comitato

ha compiti di indirizzo e che la gestione spetta alla regione, che l'attuerà in stretto raccordo con il parco naturale. Accedo a questo compromesso, proposto dal relatore Maselli, anche se non mi entusiasma, anche perché la proposta di legge deve essere approvata con estrema urgenza in via definitiva: vi renderete conto che un passaggio di proprietà dalla Presidenza della Repubblica alla regione non può essere effettuato negli ultimi giorni di permanenza al Quirinale dell'attuale Presidente della Repubblica, perché assumerebbe anche un aspetto quasi di sgarbo nei confronti del successore.

Mi aspetto, quindi, che l'unanimità che è stata costruita in questo ramo del Parlamento (che spero domani, o al massimo dopodomani, venga confermata in Assemblea) trovi immediata rispondenza anche al Senato, in modo che questo provvedimento diventi legge della Repubblica entro pochissimo tempo. Ringrazio di nuovo il relatore, i colleghi ed il Presidente dell'Assemblea per la sua magnanimità nel concedermi qualche minuto in più di quelli cui avevo diritto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4421)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, Relatore. Più che una replica, vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno parlato e mi associo, in modo particolare, all'auspicio dell'onorevole Paissan che questo progetto di legge possa essere approvato rapidamente, e con il massimo consenso possibile, da questa Assemblea, per poi avere lo stesso trattamento al Senato.

Credo davvero che ciò sia nell'interesse di tutti e, soprattutto, del parco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ALBERTO LA VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che l'intervento del relatore, preceduto da quello dell'onorevole Paissan, abbia chiarito i termini del problema.

Manifesto, quindi, nuovamente l'interesse del Governo affinché questo progetto di legge venga approvato in tempi brevi, anche per le ragioni di buon gusto sollevate ora dall'onorevole Paissan.

Non ci nascondiamo che la regione Toscana si assume un grosso onere e una grande responsabilità. Una nazione come l'Italia, a volte un po' distratta da altre cose, non può permettersi il lusso di mettere a rischio un patrimonio gigantesco e preziosissimo, come quello della tenuta di San Rossore, che in altri paesi sarebbe valorizzato al massimo come un'entità quasi unica e, quindi, di interesse per i cittadini, le scuole e il mondo scientifico.

Mi pare che l'onorevole Paissan abbia detto molto giustamente che questo territorio dovrà essere protetto non solo dal punto di vista ambientale ma anche sotto il profilo dell'utilizzo. È il rischio che corrono tutti i beni culturali italiani: la sovraesposizione. Naturalmente, sta alla saggezza degli amministratori prevedere, da una parte, un utilizzo appropriato e, dall'altra, una difesa di questo grande patrimonio.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 19 gennaio 1999, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dei deputati Albanese, Casinelli, Gambale, Molinari, Duilio, Pecoraro Scanio (Doc. IV-quater, n. 45).

— *Relatore:* Raffaldini.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707).

— *Relatore:* Carotti.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443 d'iniziativa dei senatori: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ed altri, DI ORIO ed altri, MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ed altri, CENTARO ed altri, D'INIZIATIVA POPOLARE (*Approvata dal Se-*

nato); SAIA ed altri; S. 65-238 d'iniziativa dei senatori: ROBERTO NAPOLI ed altri; DI ORIO ed altri (*Approvata dal Senato*); BONO; SAIA ed altri: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (646-8551084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186).

— *Relatori*: Polenta per i capi I, II e VII e Baiamonte per i capi III, IV, V e VI.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

SCOCA ed altri; PALUMBO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BUTTIGLIONE ed altri; POLI BORTONE ed altri; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ed altri; GAMBALE ed altri; GRIMALDI; SAIA ed altri; MELANDRI ed altri; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ed altri; CONTI ed altri; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI e GALLETTI; MAZZOCCHIN ed altri: Disciplina della procreazione medicalmente assistita (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755).

— *Relatori*: Bolognesi, per la maggioranza; Cè, di minoranza.

6. — *Seguito della discussione di mozioni in materia di politica delle privatizzazioni* (Armani n. 1-00297, Grimaldi n. 1-00337).

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3506 — Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998 (*approvato dal Senato*) (5403).

CERULLI IRELLI: Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (5368).

— *Relatore*: Cananzi.

8. — *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo

macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997 (*Art. 79, comma 15*) (4118).

— *Relatore*: Amoruso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (*Art. 79, comma 15*) (4181).

— *Relatore*: Pezzoni.

S. 2743 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997 (*approvato dal Senato*) (*Art. 79, comma 15*) (4607).

— *Relatore*: Lento.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997 (*Art. 79, comma 15*) (4666).

— *Relatore*: Danieli.

S. 2598 — Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994 (*approvato dal Senato*) (*Art. 79, comma 15*) (4767).

— *Relatore*: Leoni.

S. 2947 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 (*approvato dal Senato*) (*Art. 79, comma 15*) (4775).

— *Relatore*: Calzavara.

S. 2742 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (*approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (4877).

— *Relatore*: Trantino.

S. 976 — Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (*approvato dal Senato*) (3816).

— *Relatore*: Trantino.

9. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

PAISSAN e BRUNALE; MIGLIORI ed altri; PISTELLI: Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore (4421-4748-4896).

— *Relatore*: Maselli.

10. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

MICHIELON ed altri, BURANI PRO-CACCINI, VALPIANA ed altri, CORDONI ed altri: Norme per la tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato (101-1147-1478-1680).

— *Relatore*: Valetto Bitelli.

La seduta termina alle 18.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL
RELATORE RAFFAELE CANANZI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 5403

RAFFAELE CANANZI, *Relatore*. L'articolo 2 del disegno di legge in esame propone

alcune modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (già peraltro recentemente modificato dalla legge n. 191 del 1998 — cosiddetta Bassanini *ter*), che comportano alcune innovazioni relativamente al meccanismo di semplificazione previsto dalla legge n. 59 del 1997.

Il comma 1, lettera *a*) dell'articolo in esame, modifica il comma 2 dell'articolo 20, prevedendo che il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, individui direttamente, in sede di attuazione della delegificazione, i procedimenti o gli aspetti dei procedimenti che possono essere autonomamente disciplinati da regioni o enti locali. In tal senso, l'individuazione dei suddetti procedimenti non sarebbe più ricompresa all'interno del disegno di legge annuale presentato alle Camere (come previsto dall'attuale comma 2 dell'articolo 20), ma verrebbe rimessa all'esclusiva valutazione del Governo in sede di attuazione (sia pure con la consultazione della Conferenza unificata).

Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo in esame, come già rilevato, introduce due ulteriori criteri di delegificazione.

Il comma 1, lettera *c*), prevede un nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 20, in base al quale i riferimenti ai provvedimenti normativi contenuti negli elenchi dei procedimenti da semplificare valgono anche per gli eventuali successivi provvedimenti di modificazione. La disposizione ripropone, nella sostanza, quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 19, della citata legge n. 191 del 1998, ma estende quella previsione anche ai provvedimenti normativi contenuti negli allegati del disegno di legge in esame.

Veniva poi stabilita dal comma 1, lettera *d*), la soppressione del primo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Questa soppressione comporterebbe l'esclusione, dal disegno di legge annuale di semplificazione, delle disposizioni che prevedono che il Governo proponga al Parlamento le norme di delega o delegificazione necessarie alla compilazione dei testi unici. Tale norma

deve peraltro essere collegata al successivo articolo 5 del disegno di legge annuale, che individua una nuova complessiva procedura di codificazione e riordino delle norme legislative e regolamentari. Poiché si è reso transitorio il regime dell'articolo 5, in attesa della entrata in vigore di una legge generale, si è ritenuto di non procedere alla soppressione della disposizione in esame che verrebbe solo temporaneamente disapplicata per le materie di cui al medesimo articolo 5. Di conseguenza, all'articolo 2, comma 1, è stata soppressa la lettera *d*) che non risulta più nel testo all'esame dell'Assemblea.

Il comma 2 dell'articolo in esame, introduce l'articolo 20-*bis* della legge n. 59, ai sensi del quale i regolamenti di delegificazione possono eliminare o riprodurre obblighi la cui violazione, nell'ambito del procedimento, costituisce illecito amministrativo.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, al quale vengono affidati compiti di supporto tecnico-legislativo alle attività degli uffici legislativi del Governo in tema di semplificazione e delegificazione. Del nuovo organismo faranno parte venticinque esperti, da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1988. Tale norma prevede, in particolare, che nelle attività di direzione, studio e collaborazione, la Presidenza del Consiglio possa avvalersi di consiglieri appartenenti al ruolo della Presidenza, nonché di esperti, dipendenti da altre amministrazioni, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo. I conferimenti degli incarichi vengono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio; tali conferimenti, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 31, devono essere confermati a pena di decadenza, in caso di cambio di Governo, entro tre mesi dal giuramento.

L'incarico degli esperti di cui all'articolo 3 ha durata massima di tre anni, e non è immediatamente rinnovabile. Quanto ai criteri per la scelta, la norma prevede che gli esperti debbano essere individuati in base a specifiche competenze nel settore

degli studi sui principi della legislazione e della valutazione dell'impatto normativo, dell'analisi economica, del diritto comunitario, della linguistica delle scienze organizzative, dell'analisi delle politiche pubbliche. Possono inoltre essere scelti — entro il limite di dodici unità — fra i professori universitari, i dirigenti pubblici e i funzionari degli organi costituzionali. Gli appartenenti a queste ultime categorie vengono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa retribuita, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 2, prevede che ai lavori del nucleo possa partecipare un rappresentante dell'amministrazione interessata al singolo provvedimento.

Il compenso da attribuire ai componenti del nucleo viene stabilito, ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Tale ultima norma non prevede, peraltro, specifiche modalità, limitandosi a indicare la forma del decreto del Presidente del Consiglio per la determinazione dei compensi da erogare agli esperti cui sono conferiti incarichi, ai sensi del citato articolo 31 della stessa legge n. 400. Le parole « secondo le modalità di cui all'articolo 32 » sono state sostituite con « ai sensi dell'articolo 32 ».

Il comma 5 dispone, in merito al personale di segreteria, che deve prestare assistenza agli esperti del nucleo. Si prevede l'immissione di un contingente di 40 unità, cui si aggiunge un dirigente generale. Per il 50 per cento di questo personale, si provvede con le procedure indicate dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per il 1998). Tale articolo, al comma 22, autorizza la Presidenza del Consiglio all'utilizzo di un contingente di personale, nel limite massimo di cinquanta unità, per un periodo non superiore a tre anni, ai fini dell'attuazione della legge n.59 del 1997. Il personale in oggetto, appartenente ad amministrazioni pubbliche, viene collocato in posizione di comando o fuori

ruolo, e mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, dell'amministrazione di appartenenza.

Tali procedure sono comunque destinate ad operare in un seconda fase; il comma in esame prevede infatti che, per le restanti venti unità di personale — non reclutate secondo le citate disposizioni di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 — e, in fase di prima applicazione, per tutto il contingente indicato, si provveda mediante le procedure di mobilità, ovvero attraverso collocazione in comando o fuori ruolo di personale delle amministrazioni pubbliche, o, infine, nel limite di dieci unità, con contratti a tempo determinato, secondo le norme privatistiche, di durata non superiore a due anni, rinnovabili. Si prevede, infine, l'applicazione della norma — contenuta all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 — secondo la quale ove disposizioni di legge prevedano l'utilizzo di personale comandato o fuori ruolo, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il relativo provvedimento entro 15 giorni dalla richiesta.

I commi 6 e 7 dell'articolo 3 hanno solo incidentalmente ad oggetto il nucleo istituito ai sensi del comma 1. Si prevede, infatti che, nell'ambito della relazione annuale che il Governo deve presentare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 59, per illustrare lo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi, debba essere delineato il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valutando l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge n. 59, e indica la eventuale soppressione di quelli già istituiti, compreso il nucleo di cui al comma 1, segnalando contestualmente le possibili misure alternative.

In proposito, va rilevato che la disposizione appare, in parte, sostanzialmente esplicativa di quanto dispone il citato comma 1 dell'articolo 20, posto che la relazione annuale ivi prevista è da intendersi proprio come occasione per gli organi governativi di presentare al Parlamento la propria valutazione in ordine alla situazione delle procedure di semplificazione, ed agli eventuali problemi ap-

plicativi. Quanto alla indicazione della soppressione degli strumenti giudicati inefficaci, essa sembra doversi considerare quale espressione di un orientamento, che dovrà poi trovare evidentemente concreta realizzazione in atti di natura normativa.

Il comma 7, specifica infine che la relazione annuale dovrà avere ad oggetto anche la normativa regionale e comunitaria. Si reputa, perciò, opportuno emendare il testo nel senso di costituire, con lo specifico contenuto dei commi 6 e 7, l'articolo 3-*bis*.

Con l'articolo 6 il Governo viene autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999, un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego. In particolare, oggetto del testo unico saranno le norme che regolano i rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di quelle contenute nel codice civile e nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato privato. Ai fini di un adeguato coordinamento, dovranno essere espressamente indicate le norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997 e le norme riguardanti il pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Va in proposito rammentato che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha interamente ridefinito la materia avviando un processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, che ha trovato piena attuazione con la conclusione dei contratti collettivi dei singoli comparti. L'articolo 2, comma 2, ha stabilito in via generale che il rapporto di lavoro di tali dipendenti è disciplinato dal libro V, capo I, titolo I, del codice civile, nonché dalle leggi sul lavoro subordinato.

L'articolo 72, comma 1, prevede a sua volta un meccanismo di progressivo superamento del regime pubblicistico, stabilendo che le norme generali e speciali del pubblico impiego divengono inapplicabili all'atto della stipulazione dei contratti collettivi dei comparti, per poi cessare definitiva-

mente di produrre effetti al momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo concluso per ciascun settore. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 72 dispone — per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2 — la disapplicazione degli articoli 100-123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato) a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo.

Riguardo alla formulazione della norma di cui al presente articolo 6, va notato che l'indicazione ivi contenuta relativamente all'introduzione delle modifiche necessarie ai fini del coordinamento ha medesimi contenuti e valenze di quelle, già commentate, di cui all'articolo 5.

In merito ai criteri per l'adozione del testo unico, il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2.

L'articolo 7 reca una serie di norme concernenti materie diverse, con particolare riguardo a specifiche categorie di personale pubblico. Prevede inoltre la proroga di alcuni termini — prossimi alla scadenza — contenuti dalla legge n. 59, e riferiti alla emanazione di provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione.

Il comma 4, in particolare, modifica il comma 22 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di trattamento economico del personale assunto per l'attuazione della legge n. 59 del 1997. Tale norma ha introdotto una specifica autorizzazione alla Presidenza del Consiglio per il reclutamento di un contingente, nel limite massimo di cinquanta unità, per un periodo non superiore a tre anni. Il personale in oggetto, appartenente ad amministrazioni pubbliche, viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo, e mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, della amministrazione di appartenenza.

Il comma 4 in esame, mediante l'introduzione di un periodo aggiuntivo al comma 22, stabilisce che al personale in

oggetto vengano attribuiti — ove risultino complessivamente più favorevoli — il trattamento economico accessorio e le indennità spettanti ai dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio. La norma, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Tale ultima disposizione evita quella evidente disparità di trattamento che, invece, non può che essere uguale per dipendenti pubblici che, sia pure temporaneamente, danno uguali prestazioni e assumono pari responsabilità dei dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 detta le necessarie norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal disegno di legge in esame e prevede l'autorizzazione per le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che la quantificazione degli oneri della ripartizione delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento sono contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario del Governo (atto Camera 3506).

L'articolo 9 fissa, con due disposizioni transitorie, i termini per l'applicazione di alcune norme contenute nel disegno di legge precisando, al comma 1, che le disposizioni relative alle indennità per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio e ai segretari comunali si applicano dal 1° gennaio 1999, mentre il comma 2 rinvia a non prima del 31 gennaio 1999 (e comunque decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di semplificazione) l'operatività del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 20,15.